



COMUNE DI CERRETO CASTELLO (Provincia di Biella)

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 19

OGGETTO : affidamento della fornitura elettrica e gas alla soc.Astratel Consulting di Savigliano

L'anno duemilatredici , il giorno dieci del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;

RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la redigenda Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

OGGETTO: Contratto di fornitura di energia elettrica e gas tra il Comune e la Società Astratel Consulting di Savigliano.

provvedimento a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che

- ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di fornitura di energia elettrica, e gas le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica previo esercizio della facoltà di recesso unilaterale dal contratto di fornitura ad esecuzione continuata di servizi elettrici attualmente in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 158/99 e s. m. nonché in funzione di quanto disposto dall'art. 1 punto 1.1. lettera b) della delibera dell'Autorità precitata n. 20/03);

- l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisto di beni e servizi, di avvalersi, senza oneri burocratici aggiuntivi e mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico sull'acquisto di beni e servizi;

- ai sensi della normativa richiamata, è quindi possibile il ricorso alle convenzioni CONSIP sia per importi di fornitura inferiori alla soglia comunitaria che per importi di fornitura superiore alla stessa, sussistendo tuttavia, in tale ultima ipotesi, un onere di motivazione rilevante ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga di non dover ricorrere alle convenzioni CONSIP;

- la CONSIP S.p.A. ha espletato una gara con procedura aperta per l'attivazione di una convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, che ha ottenuto la fornitura con uno sconto rispetto ai prezzi del mercato vincolato;

RILEVATO che:

- questo Ente, al fine di cogliere l'opportunità di acquisire sul libero mercato energia elettrica e gas a condizioni vantaggiose, ha esperito una procedura informale, consistente in una ricerca di mercato, per verificare la sussistenza di offerte migliorative rispetto all'esito della gara CONSIP;

- vista la proposta di fornitura di energia elettrica e gas formulata dalla ditta Astratel Consulting di Savigliano, dalla quale si evince l'esistenza di condizioni migliorative rispetto alla vigente convenzione CONSIP S.p.A.,

- ritenuto di disdire i vigenti contratti di fornitura di energia elettrica e gas delle utenze comunali con gli attuali fornitori (Enel Mercato libero., Enelgas, Enel Servizio Elettrico S.p.A. ed Enel Energia S.p.A.) e di stipulare un unico contratto di fornitura con la medesima società Astratel Consulting di Savigliano.;

- Preso atto quindi dell'esito di tale verifica informale, dalla quale è emerso che la Astratel Consulting di Savigliano, ha presentato condizioni migliorative rispetto alla CONSIP S.p.A.

offrendo, con riferimento ai parametri delle utenze a bassa tensione ,dell'Illuminazione pubblica, e del gas , uno sconto suppletivo rispetto a quello offerto da CONSIP;

- questo Ente ha, quindi, verificato che l'offerta di fornitura di Astratel Consulting di Savigliano risulta più conveniente rispetto alle corrispondenti condizioni di fornitura ottenute da CONSIP, in quanto, viene praticato uno sconto di 0.75 c€ mc relativamente al gas ed 0.15 € /MWh relativamente alla fornitura di energia elettrica.

- l'Ente, considerata la possibilità di aderire direttamente a convenzioni CONSIP, ha ritenuto opportuno, operare alcuni approfondimenti per verificare se fosse possibile, poter scegliere un fornitore alternativo, prescindendo dall'espletamento di nuove procedure di gara.

- l'approfondimento operato, ha dato esito positivo in merito alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di procedere, all'individuazione del contraente mediante trattativa privata; la giurisprudenza ritiene infatti, per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento di appalti di forniture e di servizi al di fuori dell'ambito CONSIP (tra le altre TAR Veneto, Sez. I, 17 aprile 2003, n. 4608), che le Amministrazioni dovrebbero anzitutto valutare la convenienza dell'adozione alle convenzioni CONSIP rispetto ad altre soluzioni tecniche ed economiche possibili e, soltanto qualora tale adesione non sia effettivamente conveniente, l'Amministrazione può individuare, previa puntuale motivazione, altra impresa operante sul mercato, effettuando tuttavia un confronto concorrenziale mediante comparazione di offerte che riguardi forniture omogenee rispetto alla corrispondente fornitura CONSIP e confacenti alle esigenze dell'amministrazione procedente;

ACCERTATO che:

- questo Ente, in coerenza con la precitata pronuncia giurisprudenziale, intende adottare una soluzione di indubbio vantaggio con l'effettuazione di un confronto migliorativo rispetto alla gara pubblica esperita da CONSIP;

- le norme relative all'attività contrattuale consentono comunque, in determinate circostanze e nello specifico, qualora i risultati non siano convenienti, di procedere all'individuazione del contraente mediante trattativa privata sia nel caso di importi di fornitura superiori alla soglia comunitaria che nel caso di importi inferiori, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.lgs.163/2006;

- l'effettuazione di una nuova gara, per la procedura di scelta del contraente (che ha già potuto esprimersi, offrendo le condizioni migliori, entro norme, talvolta complesse, poste proprio a tutela del suo diritto e più in generale, della concorrenza), contrasta con l'esigenza di semplificazione quale principio generale dell'ordinamento;

RILEVATO il vantaggio per l'Ente di fruire delle condizioni tecnico economiche previste nella proposta della Astratel Consulting di Savigliano, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi;

VERIFICATO che l'importo contrattuale della fornitura in oggetto, presuntivamente calcolato sulla base dei consumi intervenuti nell'anno precedente, risulta inferiore alla soglia comunitaria, per la cui procedura di scelta del contraente è applicabile la disciplina legislativa nazionale di cui al D.lgs. 163/2006;

RILEVATO, infine, come la scelta di procedere all'individuazione del contraente mediante trattativa privata, risponda ai già citati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le considerazioni fin qui svolte:

a.

di accedere al mercato libero dei "clienti idonei" previo esercizio della facoltà di recesso unilaterale dal contratto di fornitura ad esecuzione continuata di servizi elettrici e di fornitura del gas attualmente in corso, ai sensi di quanto disposto dalla normativa attualmente vigente;

b.

di recedere dal contratto precedentemente stipulato con il precedente/i fornitore/i, viste le condizioni maggiormente favorevoli offerte da Astratel Consulting di Savigliano;

c.

di procedere all'affidamento diretto alla Società Astratel Consulting di Savigliano del contratto di fornitura di energia elettrica a bassa tensione e per l'illuminazione pubblica e gas ai sensi dell'art. 57 del D.lgs.

163/2003 , alle condizioni previste nell'offerta formulata in data 18/02/2013 dalla medesima Astratel Consultino di Savigliano, per un importo contrattuale, presuntivamente calcolato in € 47.500,00, per la sola quota energia e gas per il periodo di 12 mesi decorrenti dall'attivazione della fornitura in capo al nuovo gestore;

PRESO ATTO dello schema di contratto per la fornitura di energia elettrica e gas da stipulare tra questo Ente e la Società Astratel Consultino di Savigliano e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO il termine di 12 mesi di durata del precitato contratto (non vincolante) e valutato al riguardo, come la previsione contenuta nel medesimo (circa la prosecuzione della fornitura da parte di Astratel Consulting di Savigliano per l'anno successivo alla scadenza dello stesso alle medesime condizioni, salvo eventuali modifiche da concordare sempre a condizioni migliorative rispetto a CONSIP), risponda all'interesse del Comune, proprio al fine di assicurare la continuazione nell'erogazione del servizio per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di individuazione del contraente, procedura quest'ultima non indifferente per quanto riguarda sia la complessità del procedimento che i tempi necessari per il relativo perfezionamento;

VISTO l'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in particolare l'art. 57;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.

(Per le forniture elettriche e gas) di recedere unilateralmente dagli attuali contratti di fornitura stipulati con Enel Servizio,Elettrico S.p.A., (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 158/99 e s. m. nonché in funzione di quanto disposto dall'art. 1 punto 1.1. lettera b) della delibera dell'Autorità precitata n. 20/03) Enel mercato libero, al fine di poter accedere al mercato libero dei "clienti idonei";

2.

(Per le forniture elettriche e gas per cui l'Ente ha già optato per il mercato libero), di recedere unilateralmente dai contratti precedentemente stipulati con Enel Energia S.p.A. ai sensi di quanto previsto dai contratti medesimi;

3.

Di affidare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, alla Società Astratel Consulting di Savigliano , Società specializzata nella fornitura di prodotti energetici in ambito nazionale, l'incarico di fornitura di energia elettrica a bassa tensione e per l'illuminazione pubblica e gas , per tutte le utenze intestate a questo Ente alle condizioni previste dall'offerta presentata in data 18/02/2013 per la fornitura di energia elettrica e gas a questo Ente praticando uno sconto di 0.75 c€ mc relativamente al gas ed 0.15 € /MWh relativamente alla fornitura di energia elettrica rispetto al valore CONSIP;

4.

Di approvare lo schema di contratto per la fornitura di energia elettrica e gas da stipulare tra questo Ente e la Società Astratel Consulting di Savigliano allegato in copia conforme al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

5.

Di autorizzare la Società Astratel Consulting di Savigliano a comunicare agli attuali fornitori di energia elettrica e gas di questo Ente la formale disdetta dei contratti di fornitura attualmente in essere;

6.

Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dal contratto di cui al precedente punto 4 circa la sua durata , che:

- il contratto decorre dal primo giorno del quinto mese successivo alla richiesta di adesione alla proposta di fornitura di energia elettrica e gas ed ha scadenza il 12° mese successivo;

- al fine di assicurare la continuazione nell'erogazione del servizio per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di individuazione del contraente, Astratel Consulting di Savigliano si impegna per l'anno successivo alla scadenza del contratto in oggetto, a garantire la fornitura di energia elettrica e gas alle

medesime condizioni, salvo eventuali modifiche da concordare sempre a condizioni migliorative rispetto a CONSIP;

7.

Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento risulta inferiore a quella attualmente sostenuta e trova imputazione sui medesimi interventi di bilancio;

8.

Di rimettere alla Società Astratel Consulting di Savigliano la seguente documentazione:

- comunicazione di adesione alla proposta di fornitura di energia elettrica e gas sulla base delle condizioni offerte;
- duplice copia del contratto di fornitura compilata e sottoscritta in originale;
- ultime fatture ricevute dagli attuali fornitori;
- deleghe al recesso dai contratti di fornitura attualmente in corso;

A V V E R T E

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-

giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L.1034/1971 e ss. mm. ed integrazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

-

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/1/1971

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del T. U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)